



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 33 del 04/06/2025

OGGETTO: DIFFERIMENTO SCADENZA PAGAMENTO TARI ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **quattro** del mese di **Giugno** alle ore 20.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati, a seduta telematica come da D.G.C. n.26 del 19.04.2022, i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano:

N°	Nome	Qualifica	Presenza
1	BERTAZZOLI PAOLO	SINDACO	SI - DA REMOTO
2	GHIRARDELLI FABIO	VICE SINDACO	SI - DA REMOTO
3	GHIRARDELLI ELISABETTA	ASSESSORE	Assente

presenti : 2

assenti : 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, DOTT. MATTEO POZZA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Proposta n. 37 del 22/05/2025

OGGETTO: DIFFERIMENTO SCADENZA PAGAMENTO TARI ANNO 2025

Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il DPCM n. 24 del 21/01/2025 entrato in vigore in data 28/03/2025 avente ad oggetto: "Regolamento recante principi generali e criteri per la definizione delle applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" e la conseguente pubblicazione della delibera ARERA n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025 istituiscono una componente perequativa UR3, con decorrenza dal 01/01/2025, per la copertura di agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per rifiuti di €. 6,00 euro/utenza con decorrenza 01/01/2025;

TENUTO CONTO che con delibera ARERA n. 176/2025/R/rif del 15/04/2022 ha confermato le disposizioni urgenti di cui alla deliberazione dell'Autorità 133/2025/R/rif per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti", con particolare riferimento alle modifiche relative ai meccanismi di perequazione di cui all'articolo 2 e al comma 3.1 della medesima delibera;

TENUTO CONTO ALTRESÌ che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025 n. 109 la Legge di conversione (L. 69/2025) del DL n. 25/2025 (cd. Decreto "PA") che all'art. 10-ter del decreto ha introdotto la proroga straordinaria per l'anno 2025 riguardante l'approvazione delle delibere relative alla TARI (Piano Finanziario, tariffe, Regolamento) il cui termine di approvazione è quindi ora fissato al 30 giugno;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. del 27/04/2023 di approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;
- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»;
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/04/2025 con la quale:

- sono state approvate le tariffe tassa sui rifiuti TARI 2025 e relative agevolazioni ed inoltre con riferimento alle scadenze di versamento per l'anno 2025 veniva stabilito:
1^ rata acconto, con scadenza 17/06/2025;
2^ rata saldo, con scadenza 17/11/2025;
Rata unica a saldo, con scadenza 17/06/2025 (versamento in un'unica soluzione).
- è stato altresì previsto che le predette scadenze avrebbero potuto subire degli slittamenti temporali alla luce di quanto stabilito dal DPCM n. 24/2025 per l'applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis comma 2 del D.L. 14/2019 in relazione alle modalità di applicazione della componente denominata UR3,a, destinata a coprire le agevolazioni tariffarie per gli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate;

- la definizione di nuove scadenze sarebbe stata oggetto di apposita delibera della Giunta Comunale;

VERIFICATO che:

- ricorre l'obbligo di applicare la Componente Perequativa UR3 di € 6,00 ad Utenza/anno;
- tale componente, al pari delle altre (UR1 e UR2) deve essere indicata "in chiaro" sui documenti di addebito;
- al momento non è prevista alcuna differenziazione di valore tra Utenza Domestica e Utenza Non Domestica e neppure eventuali esenzioni di addebito della Componente per gli Utenti beneficiari del Bonus;
- attraverso il portale SGAté di ANCI dovranno essere recuperati, con modalità che ARERA illustrerà nel breve, gli Utenti che beneficiano dell'agevolazione;
- solo a questi Utenti potrà essere erogato il Bonus pari al 25% della TARI; tale Bonus deve essere indicato "in chiaro" sui documenti di addebito;
- è fatto obbligo ai Gestori della Tariffa e dei Rapporti con l'Utenza di applicare la componente perequativa di € 6,00 ad Utenza per anno;
- ARERA deve confrontarsi con il Garante Privacy per verificare che quanto intende statuire osservi i dettami del GDPR e successivamente con INPS e con SGAté per le modalità tecniche operative;

RITENUTO che, per quanto espresso si rende quindi necessario differire la scadenza della prima rata TARI al 16 ottobre 2025 al fine di apportare, una volta stabilite da ARERA le modalità operative, le modifiche necessarie alla emissione delle bollette TARI anno 2025 alla luce dell'introduzione della nuova componente perequativa UR3 e applicazione del BONUS SOCIALE RIFIUTI;

DATO ATTO che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento TARI;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 è stato formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente atto, espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario dott. Andrea Pagnoni;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 è stato formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Settore Economico Finanziario dott. Andrea Pagnoni;

VISTI:

- il D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.;
- il D.lgs 23/06/2011, n.118 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il principio contabile applicato sulla programmazione, allegato4/1 al D.lgs118/2011;
- il principio contabile applicato sulla competenza finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs 118/2011

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE quanto espresso in premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI PROCEDERE al differimento della scadenza della prima rata TARI al fine di attendere indicazioni da parte dell'Autorità ARERA sulla modalità di introduzione delle Componente perequativa UR3 e del BONUS SOCIALE RIFIUTI - necessarie alla emissione della Bolletta TARI anno 2025;
3. DI STABILIRE che il versamento della Tassa Rifiuti - TARI - per il solo anno 2025, dovrà essere effettuato in n. 2 rate scadenti:

- il 16/10/2025: 1^a rata (anziché 17/06/2025)
- il 16/12/2025: 2^a rata (anziché 17/11/2025)

Rata unica a saldo, con scadenza 16/10/2025 (versamento in un'unica soluzione - anziché 17/06/2025);

4. DI PUBBLICARE la presente variazione al bilancio nel sito internet istituzionale dell'Ente, come previsto dall'art. 174, comma4, del D.Lgs 267/2000;
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di garantire un'adeguata informazione ai contribuenti;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dagli aventi diritto

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 37**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **DIFFERIMENTO SCADENZA PAGAMENTO TARI ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/05/2025

Il Responsabile di Settore

Andrea Pagnoni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/05/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Pagnoni

IL SINDACO
BERTAZZOLI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MATTEO POZZA
